



**UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI**  
**LEGA PROVINCIALE PALLACANESTRO**

*Ufficio del Giudice Sportivo*

Gara del giorno \* 10 – 10 – 2011 \*.  
Campionato: “NETTUNO” - Stagione sportiva 2011/2012.

Squadre: “- ANZOLA BASKET -” vs “- POL. MASI AMATORI BASKET -”.

Delibera n. 02 della stagione sportiva 2011/2012

a) Sig. “SALVAREZZA Giacomo” (società sportiva “Pol. MASI Amatori Bk”).

**Sentenza:**

- **DEPLORAZIONE**
- Ammenda €uro 10,00 (dieci) addebitati alla società “**POL. MASI Amatori Bk**”, pari al 2% del massimale ammende

**Motivazione:**

- ❑ Comportamento SCORRETTO NON IN FASE DI GIOCO, nei confronti di un avversario ( art. 86, comma 2 lettera b) del Regolamento Esecutivo in vigore; **espulso**.

**Si ricorda che in virtù del vigente regolamento tecnico, a seguito di un'espulsione, il giocatore espulso deve immediatamente abbandonare il rettangolo di gioco recandosi negli spogliatoi o direttamente fuori dall'impianto.**

- In virtù dell'art. 97, comma 1, punto 1) del vigente R.E., le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa, nel quale si è verificata l'infrazione.
- L'importo dell'ammenda verrà detratto d'ufficio dalla cauzione depositata presso la cassa della U.I.S.P. Bologna. Qualora non fosse stato versato l'importo in cauzione è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- Avverso le delibere del Giudice Sportivo di 1° istanza, nei casi ammessi dalle norme del vigente R.E., la società sanzionata ha facoltà di appellarsi al Giudice Sportivo di 2° istanza le cui funzioni sono svolte dalla Commissione costituita dal Presidente della Lega Basket U.I.S.P., Dr. Lino Iacchetta che si avvarrà della collaborazione esterna di un esperto.

Bologna, lì **22.10.2011**

**IL GIUDICE SPORTIVO**  
**FERROZZI Avv. Valentina**